

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/160 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2019

che prevede una deroga temporanea alle condizioni richieste per le sementi certificate di cui alle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2019) 305]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾ e la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il clima insolitamente caldo e secco registrato in Svezia nel 2018 è all'origine della mancanza di umidità del suolo, che ha danneggiato e sottoposto a stress la vegetazione, determinando una resa minore e una qualità inferiore delle sementi.
- (2) Le difficoltà di approvvigionamento delle sementi sono state inoltre aggravate dalla stagione di raccolta umida del 2017, che ha provocato in Svezia la carenza di sementi per la semina primaverile del 2018.
- (3) Pertanto la Svezia dispone ora solo di una quantità limitata di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili della stagione precedente e non sarà in grado di raccogliere sementi sufficienti a soddisfare la domanda nella primavera del 2019.
- (4) Altri Stati membri, che si trovano anch'essi ad affrontare alcuni problemi di raccolta, sono stati in grado di coprire solo in misura limitata il fabbisogno di sementi della Svezia.
- (5) Alla luce di tali circostanze, in Svezia si sono verificate difficoltà temporanee, che si prevede continueranno, di approvvigionamento generale di sementi di piante foraggere primaverili e di sementi di cereali primaverili. Tali difficoltà possono essere superate solo autorizzando, per un periodo determinato e per un quantitativo massimo appropriato, la commercializzazione nell'Unione di sementi certificate di piante foraggere primaverili e di sementi certificate di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.
- (6) È pertanto opportuno che la deroga di cui alla presente decisione autorizzi la commercializzazione nell'Unione, nel rispetto di determinate condizioni e limitazioni, di sementi certificate di piante foraggere primaverili e di sementi certificate di cereali primaverili prodotte in Svezia a partire dalla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione.
- (7) Dalle informazioni che la Svezia ha fornito alla Commissione risulta che, per risolvere dette difficoltà di approvvigionamento, è necessario un quantitativo totale di 2 525 tonnellate per le sementi di piante foraggere primaverili e di 18 240 tonnellate per le sementi di cereali primaverili, per un periodo che termina il 30 giugno 2019.
- (8) La deroga non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle altre condizioni relative alla categoria delle sementi certificate di seconda riproduzione, come disposto nelle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GUL 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

